

	<p style="text-align: center;"><i>Diocesi di Tortona</i>  <b>Centro "Paolo VI"</b>  <i>Onlus - Organizzazione non lucrativa di utilità Sociale</i></p>	  n°:IT237323
SGQ	<p style="text-align: center;"><b>MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE</b>  <b>PARTE GENERALE</b></p>	Rev. 00 Emesso il 18.05.2018

## CENTRO PAOLO VI



## MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE

## PARTE GENERALE

***(AI SENSI DELL'ART. 6, D.LGS 231/2001)***

*Casalnoceto, 18 Maggio 2018*

	<p><i>Diocesi di Tortona</i>  <b>Centro "Paolo VI"</b>  <i>Onlus - Organizzazione non lucrativa di utilità Sociale</i></p>	  n°:IT237323
<b>SGQ</b>	<b>MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE  PARTE GENERALE</b>	Rev. 00 Emesso il 18.05.2018

## SOMMARIO

<b>1</b>	<b>DEFINIZIONI</b>	3
<b>2</b>	<b>PREMESSA</b>	4
2.1	Il D.Lgs 8 giugno 2001, n. 231	4
2.1.1	La responsabilità amministrativa degli Enti	4
2.2	Il Modello Organizzativo quale elemento esimente	10
2.3	Struttura del modello del Centro Paolo VI	10
<b>3</b>	<b>PARTE GENERALE</b>	10
3.1	Motivazioni e finalità	10
3.2	Realizzazione del Modello	11
3.3	Elementi del Modello	12
3.4	Destinatari del Modello	13
3.5	Diffusione, informativa e formazione	13
3.6	Rapporto fra Modello, Regolamento Interno e Sistema Disciplinare	13
3.7	Parti Terze	13
3.8	Struttura organizzativa: deleghe, poteri e funzioni	14
3.9	Principi di comportamento	14
3.9.1	Principi Generali	14
3.9.2	Obblighi dei dipendenti e valore contrattuale del Modello	14
3.9.3	Obblighi aggiuntivi del Procuratore Speciale e dei Responsabili Interni	14
3.9.4	Comportamento nella gestione degli affari e nei rapporti con le istituzioni pubbliche	15
3.9.5	Responsabili Interni	15
3.9.6	Rapporti con i Committenti e con l'utenza	15
3.9.7	Sistema di controllo interno (c.d. SCI)	16
3.9.8	Trasparenza nella contabilità	16
3.9.9	Organismo di Vigilanza (OdV)	16
3.9.10	Composizione e nomina dell'OdV	17
3.9.11	Linee di riporto dell'Organismo di Vigilanza	17
3.9.12	Funzioni e poteri	17
3.9.13	Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza	18
3.10	Verifiche sul funzionamento e l'efficacia del Modello	18
3.11	Sistema Disciplinare	19
3.12	Procedimento sanzionatorio	19
3.13	Adozione, modifiche ed integrazioni del Modello	19

## ALLEGATI

- 1) Regolamento interno del CENTRO PAOLO VI**
- 2) Organigramma del CENTRO PAOLO VI**
- 3) Mansionari e Procedure organizzative del Sistema Qualità**
- 4) Regolamento dell'Organismo di Vigilanza**

	<p><i>Diocesi di Tortona</i>  <b>Centro "Paolo VI"</b>  <i>Onlus - Organizzazione non lucrativa di utilità Sociale</i></p>	  n°:IT237323
<b>SGQ</b>	<b>MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE</b> <b>PARTE GENERALE</b>	Rev. 00 Emesso il 18.05.2018

## 1 DEFINIZIONI

- **Attività a rischio:** operazioni, ovvero atti, che espongono il Centro Paolo VI al rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto Legislativo 231/2001.
- **CCNL:** Contratto Collettivo Nazionale di lavoro attualmente in vigore ed applicato dal Centro Paolo VI.
- **D.Lgs 231/2001 o D.Lgs:** il Decreto Legislativo n. 231 dell' 8 giugno 2001 e successive modifiche, recanti le norme sulla Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive della personalità giuridica.
- **Destinatari:** Dipendenti, Partner, Parti Terze, Soci ed Esponenti dell'organizzazione.
- **Esponenti aziendali:** dirigenti e dipendenti del Centro Paolo VI.
- **Linee Guida:** le linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001, elaborate da Confindustria, approvate in data 7 marzo 2002 e aggiornate al 31 marzo 2008, nonché comunicate al Ministero della Giustizia che le ha giudicate idonee con nota del 2 aprile 2008.
- **Modello o modelli:** modello o modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal D.Lgs. 231/2001.
- **OdV:** Organismo di Vigilanza preposto al controllo sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e al suo relativo aggiornamento.
- **P.A.:** la Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari ed i soggetti incaricati di pubblico servizio.
- **Partner:** controparti contrattuali del Centro Paolo VI, sia persone fisiche sia persone giuridiche, con cui il Centro Paolo VI addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata e destinati a cooperare con il Centro Paolo VI nell'ambito delle aree a rischio.
- **Reati:** i reati ai quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001 (anche eventualmente integrati in futuro).
- **Regole e Principi generali di comportamento:** le regole e i principi di cui al presente Modello e identificati nella Parte Generale, comprensiva dei relativi allegati, e nella Parte Speciale dello stesso.
- **Responsabile interno:** il soggetto referente e responsabile dell'Area di Attività a Rischio.
- **SCI:** sistema di controllo interno, ossia l'insieme di processi diretti alla revisione gestionale, alla revisione contabile e alla revisione di conformità.

	<p><i>Diocesi di Tortona</i>  <b>Centro "Paolo VI"</b>  <i>Onlus - Organizzazione non lucrativa di utilità Sociale</i></p>	  n°:IT237323
<b>SGQ</b>	<b>MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE          PARTE GENERALE</b>	Rev. 00 Emesso il 18.05.2018

## 2 PREMESSA

### 2.1 Il D.Lgs 8 giugno 2001, n. 231

*La responsabilità amministrativa degli Enti*

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito anche detto il "Decreto"), emanato in esecuzione della delega di cui alla legge n. 300/2000, ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico il regime della "responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica".

Tale tipo di responsabilità discende dalla commissione, da parte di un soggetto che rivesta posizione apicale all'interno dell'ente, o da parte di un dipendente, di uno dei reati specificamente elencati nel Decreto stesso.

Affinché si configuri la responsabilità amministrativa dell'ente è necessario altresì che il reato sia compiuto nel suo interesse, o che esso ne abbia tratto vantaggio.

L'istituzione di tale tipo di responsabilità nasce, infatti, dalla considerazione che frequentemente le condotte illecite commesse all'interno dell'impresa, lungi dal conseguire ad un'iniziativa privata del singolo, rientrano piuttosto nell'ambito di una diffusa *politica* e conseguono a decisioni di vertice dell'ente medesimo.

Essa ha segnato peraltro l'adeguamento, da parte dell'ordinamento italiano, ad una serie di convenzioni internazionali alle quali l'Italia aveva a suo tempo aderito, tra le quali emerge in particolare la Convenzione OCSE per la lotta alla corruzione internazionale.

Prima dell'introduzione di tale disciplina legislativa, gli enti non erano soggetti, secondo la legge italiana, a responsabilità di tipo penale-amministrativo e solo le persone fisiche potevano essere perseguite per l'eventuale commissione di reati nell'interesse della compagine societaria.

Sebbene la responsabilità sia definita come "amministrativa", essa presenta in realtà forti analogie con la responsabilità penale, in quanto sorge per effetto della commissione di un reato e viene accertata dal giudice penale con sentenza emessa in esito ad un procedimento penale.

Quanto ai soggetti la cui condotta assume rilevanza ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 231/2001, si tratta di:

- Persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo dell'ente (cd. "apicali", art. 5 comma 1, lett. a);
- Persone sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (cd. "sottoposti", art. 5 comma 1, lett. b).

La responsabilità dell'ente, non sussiste se i soggetti citati hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi estranei all'assetto organizzativo e alla compagine societaria (art. 5, comma 2), nonché qualora il reato sia stato commesso da soggetti diversi da quelli citati.

Affinché il reato sia imputabile alla persona giuridica, pertanto, occorre che esso sia a quest'ultima ricollegabile sul piano oggettivo e che quindi derivi da una manifestazione di volontà o, quanto meno, da una "colpa di organizzazione", intesa come carenza o mancata adozione delle cautele necessarie ad evitare la commissione di reati.

Proprio per tale diretta imputabilità del reato alla persona giuridica, l'art. 8 del Decreto prevede che gli enti sono responsabili **anche** laddove la persona fisica che ha commesso il fatto non sia identificata o non sia imputabile, oppure il reato si estingua per causa diversa dall'amnistia.

In ogni caso, la responsabilità amministrativa dell'ente, qualora riscontrata, si aggiunge a quella penale della persona fisica che ha commesso il reato e a quella civile per il risarcimento del danno.

Tale responsabilità amministrativa degli enti è configurabile anche in relazione ai reati commessi all'estero, a condizione che per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato (art. 4 D.Lgs. 231/01).

La giurisprudenza ha inoltre affrontato la questione relativa all'applicabilità del D. Lgs. 231/2001, da un lato, alle società straniere operanti in Italia mediante offerta diretta di servizi, associazione di imprese o, mediante sede secondaria, dall'altro, ai gruppi di società.

Quanto al primo caso, **"nel momento in cui l'ente estero decide di operare in Italia ha l'onere di attivarsi e di uniformarsi alle previsioni normative italiane"** (cfr. Ordinanza 13.06.2007, Giudice per le indagini preliminari dott. Tacconi, caso Parmalat banche).

	<p><i>Diocesi di Tortona</i>  <b>Centro "Paolo VI"</b>  <i>Onlus - Organizzazione non lucrativa di utilità Sociale</i></p>	  n°:IT237323
<b>SGQ</b>	<b>MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE</b> <b>PARTE GENERALE</b>	Rev. 00 Emesso il 18.05.2018

*"E' quasi ovvio rilevare che sia le persone fisiche che le persone giuridiche straniere nel momento in cui operano in Italia [...] hanno semplicemente il dovere di osservare e rispettare la legge italiana e quindi anche il D.lg. n. 231/01, indipendentemente dall'esistenza o meno nel Paese di appartenenza di norme che regolino in modo analogo la medesima materia, ad esempio il modello organizzativo richiesto alle imprese per prevenire reati come quelli che si sono verificati e scoprire ed eliminare tempestivamente, tramite organismi di controllo e anche con l'adozione di misure disciplinari, situazioni a rischio" (cfr. Ordinanza 27.04.2004, Giudice per le indagini preliminari dott. Salvini, caso Siemens AG).*

Rispetto ai **gruppi di società** si è invece pronunciata, recentemente, la Corte di Cassazione (sentenza n. 24583, del 17 novembre 2010, Sezione V Penale), affermando che la capogruppo o altre società del gruppo possono essere chiamate a rispondere, ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 2001, per il reato commesso nell'ambito dell'attività di altra società del gruppo, purché nella sua consumazione concorra una persona fisica che agisca per loro conto, perseguendo anche l'interesse di queste ultime: *"In effetti la holding o altre società del gruppo possono rispondere ai sensi della legge 231, ma è necessario che il soggetto che agisce per conto delle stesse concorra con il soggetto che commette il reato; insomma non è sufficiente un generico riferimento al gruppo per affermare la responsabilità della Organizzazione ai sensi della legge 231/2001"*.

Il Decreto prevede quindi l'applicazione, a carico dell'ente che sia ritenuto responsabile, di una pluralità di sanzioni amministrative (Capo I, Sezione II):

- Sanzioni pecuniarie;
- Sanzioni interdittive, quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e infine il divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- Confisca del prezzo o del profitto del reato;
- Pubblicazione della sentenza di condanna.

Quanto alla tipologia di reati cui si applica la disciplina in esame, il decreto così come integrato ad oggi, si riferisce esclusivamente ad alcune fattispecie, che è possibile inquadrare logicamente come segue:

#### **Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24, D.Lgs. 231/01)**

- Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.);
- Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 316-ter c.p.);
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.).

#### **Reati informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis, D.Lgs. 231/2001)**

[articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008, n. 48, art. 7]

- Falsità in un documento pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491 bis c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.);
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.);
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.);

	<p><i>Diocesi di Tortona</i>  <b>Centro "Paolo VI"</b>  <i>Onlus - Organizzazione non lucrativa di utilità Sociale</i></p>	  n°:IT237323
<b>SGQ</b>	<b>MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE</b> <b>PARTE GENERALE</b>	Rev. 00 Emesso il 18.05.2018

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies);
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.).

#### **Reati di criminalità organizzata (art. 24 ter, D.Lgs. 231/2001)**

[articolo aggiunto dalla L. 15.7.2009, n. 94]

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.);
- Scambio elettorale politico e mafioso (art. 416 ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. 9.10.1990, n. 309);
- Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 73, D.P.R. 9.10.1990, n. 309).

#### **Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 25, D.Lgs. 231/01)**

- Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.).

#### **Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis, D.Lgs. 231/01)**

[Articolo aggiunto dalla L. 25 settembre 2001 n. 350, art. 6 e modificato dalla L. 23.7.2009, n. 99]

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede. (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati. (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo. (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati. (art. 464 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli o disegni (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

	<p><i>Diocesi di Tortona</i>  <b>Centro "Paolo VI"</b>  <i>Onlus - Organizzazione non lucrativa di utilità Sociale</i></p>	  n°:IT237323
<b>SGQ</b>	<b>MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE          PARTE GENERALE</b>	Rev. 00 Emesso il 18.05.2018

### **Reati contro l'industria e il commercio (art. 25 bis. 1, D.Lgs. 231/2001)**

[articolo aggiunto dalla L. 23.7.2009, n. 99 art. 15]

- Turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.);
- Frode contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.).

### **Reati societari (art. 25-ter, D.Lgs. 231/01)**

[Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3]

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622, comma 1 e 3, c.c.);
- Falso in prospetto (art. 2623, comma 1 e 2, c.c., articolo è soppresso dal 12/01/2006 dalla L del 28/12/2005 n. 262 art. 34);
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della Organizzazione controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [Articolo aggiunto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 31];
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.).

### **Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-quater, D.Lgs. 231/01)**

[Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]

### **Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater-1, D.Lgs. 231/01)** [Articolo aggiunto dalla L. 9 gennaio 2006 n. 7, art. 8]

### **Reati contro la personalità individuale (art. 25-quinquies, D.Lgs. 231/01)**

[Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5].

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater);
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);

	<p><i>Diocesi di Tortona</i>  <b>Centro "Paolo VI"</b>  <i>Onlus - Organizzazione non lucrativa di utilità Sociale</i></p>	  n°:IT237323
<b>SGQ</b>	<b>MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE  PARTE GENERALE</b>	Rev. 00 Emesso il 18.05.2018

- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).

#### **Reati di abuso di mercato (art. 25-sexies, D.Lgs. 231/01)**

[Articolo aggiunto dalla L. 18 aprile 2005 n. 62, art. 9]

- Abuso di informazioni privilegiate (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 184);
- Manipolazione del mercato (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 185).

#### **Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10)**

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

#### **Reati di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies, D.Lgs. 231/2001)**

[articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2007, n. 123 e modificato dal D.Lgs. 1.4.2008, n. 81]

#### **Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro o utilità di provenienza illecita (art. 25 octies, D.Lgs. 231/2001)** [articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231]

#### **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies, D.Lgs. 231/2001)**

[articolo aggiunto dalla L. 23.7.2009, n. 99]

- Art. 171, L. 22.4.1941, n. 633 (protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio);
- Art. 171 bis, L. 22.4.1941, n. 633 (protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio);
- Art. 171 ter, L. 22.4.1941, n. 633 (protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio);
- Art. 171 septies, L. 22.4.1941, n. 633 (protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio);
- Art. 171 octies, L. 22.4.1941, n. 633 (protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio);
- Art. 174 quinquies, L. 22.4.1941, n. 633 (protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio).

	<p><i>Diocesi di Tortona</i>  <b>Centro "Paolo VI"</b>  <i>Onlus - Organizzazione non lucrativa di utilità Sociale</i></p>	  n°:IT237323
<b>SGQ</b>	<b>MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE  PARTE GENERALE</b>	Rev. 00 Emesso il 18.05.2018

**Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies, D.Lgs. 231/2001)**

[articolo aggiunto dalla L. 3.8.2009, n. 116 come sostituito dall'art. [2, comma 1, D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121](#)].

**Reati ambientali (art. 25 undecies D. Lgs. 231/2001)**

[articolo aggiunto dall'art. [4, comma 2, L. 3 agosto 2009, n. 116](#), come sostituito dall'art. [2, comma 1, D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121](#)].

- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (Art. 727-bis c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (Art. 733-bis c.p.);
- Scarico idrico di sostanze pericolose in violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione (art. 137, co. 3, D. Lgs. 3.4.2006, n. 152 ) e dei limiti tabellari per talune sostanze (art. 137, co. 5, primo periodo, D. Lgs. 3.4.2006, n. 152);
- Scarico di sostanze vietate in acque marine da parte di navi od aeromobili (art. 137, co. 13, D. Lgs. 3.4.2006, n. 152);
- Scarico idrico di talune sostanze pericolose in assenza di autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata (art. 137, co. 2, D. Lgs. 3.4.2006, n. 152);
- Scarico idrico in violazione dei limiti tabellari per talune sostanze particolarmente pericolose (art. 137, co. 5 secondo periodo, D. Lgs. 3.4.2006, n. 152);
- Scarico sul suolo, nel sottosuolo o in acque sotterranee (art. 137, co. 11, D. Lgs. 3.4.2006, n. 152);
- Gestione abusiva di rifiuti non pericolosi (art. 256, co. 1 lett. a, D. Lgs. 3.4.2006, n. 152) e deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, co. 6, D. Lgs. 3.4.2006, n. 152);
- Gestione abusiva di rifiuti pericolosi (art. 256, co. 1 lett. b, D. Lgs. 3.4.2006, n. 152); realizzazione e gestione di discarica abusiva di rifiuti non pericolosi (art. 256, co. 3, primo periodo, D. Lgs. 3.4.2006, n. 152); miscelazione di rifiuti (art. 256, co. 5, D. Lgs. 3.4.2006, n. 152);
- Realizzazione e gestione di discarica abusiva di rifiuti pericolosi (art. 256, co. 3, secondo periodo, D. Lgs. 3.4.2006, n. 152);
- Omessa bonifica di sito contaminato da rifiuti non pericolosi (art. 257, co. 1, D. Lgs. 3.4.2006, n. 152) e pericolosi (art. 257, co. 2, D. Lgs. 3.4.2006, n. 152);
- Predisposizione o uso di un falso certificato di analisi dei rifiuti (art. 258, co. 4 secondo periodo, D. Lgs. 3.4.2006, n. 152);
- Spedizione illecita di rifiuti (art. 259, co. 1, D. Lgs. 3.4.2006, n. 152);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, D. Lgs. 3.4.2006, n. 152);
- [Violazione delle prescrizioni in materia di SISTRI (art. 260-bis, D. Lgs. 3.4.2006, n. 152)];
- Inquinamento atmosferico (comma 5 dell'art. 279, D. Lgs. 3.4.2006, n. 152);
- Importazione, esportazione, trasporto o altro impiego non autorizzato di esemplari in via di estinzione (art.1, comma 1 e 2, art. 2, commi 1 e 2 Lg. 7.2.1992 n. 150);
- Illecita detenzione di esemplari in via di estinzione o in cattività (art. 6, comma 4, Lg. 7.2.1992 n. 150);
- Falsificazione o alterazione di certificazioni e licenze ed uso di certificazioni e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3- bis, Lg. 7.2.1992 n. 150);
- Impiego di sostanze nocive (Art. 3, comma 6 della Lg. 549/1993);
- Inquinamento colposo (art. 9, comma 1, D. Lgs. 202/2007);
- Inquinamento doloso (art. 8, comma 1, D. Lgs. 202/2007); danni permanenti da inquinamento colposo (art. 9, comma 2, D. Lgs. 202/2007);
- Danni permanenti da inquinamento doloso (art. 8, comma 2, D. Lgs. 202/2007).

	<p><i>Diocesi di Tortona</i>  <b>Centro "Paolo VI"</b>  <i>Onlus - Organizzazione non lucrativa di utilità Sociale</i></p>	 n°:IT237323
<b>SGQ</b>	<b>MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE  PARTE GENERALE</b>	Rev. 00 Emesso il 18.05.2018

Per i reati sopra indicati possono essere irrogate all'ente tutte le sanzioni citate, ad eccezione dei reati societari e di abuso di mercato, nonché della maggior parte dei reati ambientali, puniti con la sola sanzione pecuniaria. Vale la pena precisare che alcune tipologie di reati sono state aggiunte successivamente all'entrata in vigore del Decreto e che è ragionevole ritenere che in futuro le fattispecie di reato rilevanti ai fini del Decreto siano ulteriormente aumentate.

## 2.2 Il Modello Organizzativo quale elemento esimente

Gli artt. 6 e 7 del Decreto prevedono che, ove uno dei reati di cui al Decreto sia commesso da un apicale o da un sottoposto nell'interesse o a vantaggio della persona giuridica, questa possa andare esente da responsabilità se abbia adottato ed efficacemente attuato al proprio interno un Modello di organizzazione, di gestione e controllo idoneo a prevenire tali reati.

Secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 2 del Decreto, tale Modello deve in particolare rispondere alle seguenti esigenze:

- Individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- Prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- Individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- Prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- Introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Sebbene il D.Lgs. 231/01 ponga l'accento sulla funzione "esimente" dei modelli di organizzazione, gestione e controllo, essi hanno in primo luogo una funzione "preventiva" in relazione ai reati di cui al Decreto e, più in generale, sono volti ad assicurare che l'attività della persona giuridica risponda pienamente a un parametro di "legalità".

## 2.3 Struttura del modello del Centro Paolo VI

Il Modello è costituito da una Parte Generale e da una Parte Speciale.

La Parte Generale, costituita dal presente documento e dai relativi allegati, descrive sommariamente il D.Lgs. 231/01 con i suoi possibili riflessi sul Centro Paolo VI; vengono inoltre stabiliti i principi di comportamento generali cui attenersi e viene definita l'architettura generale del Modello, chiarendone la funzione, gli obiettivi, le modalità di funzionamento, individuando i poteri e doveri dell'Organismo di Vigilanza e introducendo un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle previsioni del Modello.

La Parte Speciale descrive invece le attività che possono integrare i reati presupposti, individua le aree interne nelle quali questi potrebbero essere commessi, e disciplina le prescrizioni e le misure preventive a cui attenersi nello svolgimento di dette attività/aree, poste a presidio della legalità della condotta del Centro Paolo VI.

L'articolazione sopra citata è mirata a facilitare il recepimento del Modello da parte dei destinatari in funzione delle aree di rischio in cui sono coinvolti.

## 3 PARTE GENERALE

### 3.1 Motivazioni e finalità

Il Centro Paolo VI ha ritenuto opportuno integrare il sistema di controlli e gli standard di comportamento già in vigore nella propria organizzazione, dotandosi di un proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01 (di seguito il "Modello") per attuare e mantenere un sistema organizzativo, formalizzato e chiaro, idoneo ad assicurare comportamenti corretti, trasparenti e leciti nella conduzione degli affari e nella gestione delle attività con particolare riferimento alla prevenzione dei reati di cui al Decreto.

In particolare, mediante l'adozione del Modello, il Centro Paolo VI intende perseguire le seguenti finalità:

	<p><i>Diocesi di Tortona</i></p> <p><b>Centro "Paolo VI"</b></p> <p><i>Onlus - Organizzazione non lucrativa di utilità Sociale</i></p>	  <p>n°:IT237323</p>
<p><b>SGQ</b></p>	<p><b>MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE</b></p> <p><b>PARTE GENERALE</b></p>	<p><i>Rev. 00</i> <i>Emesso il 18.05.2018</i></p>

- Individuare le aree di attività in cui possono essere commessi reati di cui al Decreto ed informare tutti coloro che operano all'interno della Organizzazione sulle possibili modalità di commissione di tali reati;
- Evidenziare che tali forme di comportamento sono fortemente condannate dal Centro Paolo VI, anche ove il Centro Paolo VI sia apparentemente in condizione di trarne vantaggio, perché sono comunque contrarie alle disposizioni di legge e ai principi di buona condotta cui il Centro Paolo VI intende attenersi nell'espletamento delle proprie attività;
- Trattare il rischio normativo di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto mediante una gestione idonea delle attività a rischio e l'adozione di specifici protocolli e procedure tipiche del sistema qualità;
- Consentire alla Organizzazione, attraverso un adeguato sistema di controllo e di flussi di informazione continui, di intervenire con tempestività per prevenire e/o contrastare la commissione dei reati di cui al Decreto, anche attraverso la costante verifica della corrispondenza tra i comportamenti richiesti dalle procedure e prescrizioni di cui al Modello e quelli attuati e l'eventuale irrogazione della sanzione disciplinare per gli autori dei comportamenti non conformi;
- Rendere consapevoli il Procuratore Speciale, i dirigenti e i dipendenti della Organizzazione che i comportamenti richiesti nell'espletamento delle attività di pertinenza devono essere sempre improntati al rispetto delle regole di condotta, sia generali che specifiche, previste nel Modello e che, in caso di violazione delle prescrizioni suddette, essi possono incorrere in illeciti tali da determinare sanzioni amministrative a carico del Centro Paolo VI e sanzioni penali nei loro confronti.

Il sistema di controllo preventivo suggellato con il Modello dovrà essere fondato sulla definizione di una soglia di "accettabilità" del rischio di commissione dei reati contemplati dal D. Lgs 231/2001. Tale soglia è rappresentata da un sistema di prevenzione **tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente**. Questa è infatti da ritenere la soluzione maggiormente in linea con la logica espressa dall'art. 6, comma 1, lettera c) del Decreto, in base alla quale l'ente non risponde nel caso in cui il reato sia stato commesso eludendo fraudolentemente il Modello organizzativo.

Il Modello, ferme restando le finalità di cui al Decreto, permette inoltre all'Organizzazione di aggiungere valore al proprio *modus operandi*, di tutelare la propria posizione ed immagine, le aspettative degli azionisti e il lavoro dei propri dipendenti e rappresenta un riferimento costante di sensibilizzazione per coloro che operano per il perseguimento degli obiettivi del Centro Paolo VI.

Il Modello dovrà altresì essere corredato da un sistema di procedure, in parte già esistente nell'Organizzazione, volto ad assicurare, per le varie unità operative, il rispetto delle strategie interne e il conseguimento dell'efficacia e dell'efficienza dei processi, la salvaguardia della qualità e del valore dell'attività, nonché l'affidabilità e l'integrità delle informazioni contabili e gestionali. Tutte queste, unitamente alle procedure già in essere, inerenti al Sistema di Gestione della Qualità, verranno poi integrate e richiamate integralmente nel presente Modello.

Tale sistema integrato di processi consentirà al Centro Paolo VI di definire standard organizzativi improntati ai principi di correttezza e sana e prudente gestione. Su di esso si innesterà quindi, al fine specifico di assicurare la legalità dell'operato degli esponenti del Centro Paolo VI, l'ulteriore sistema di *governance* introdotto con il presente Modello.

### 3.2 Realizzazione del Modello

Il Centro Paolo VI ha inteso realizzare un Modello condiviso nei contenuti per un efficace raggiungimento degli obiettivi sopra indicati e, pertanto, ha coinvolto nelle attività di realizzazione tutti i responsabili di struttura fino al Procuratore Speciale e ha individuato al proprio interno un gruppo di lavoro dedicato per la gestione del progetto. Le fasi di studio, progettazione di base e di dettaglio fino all'adozione del Modello sono state realizzate in un congruo arco temporale con la disponibilità di risorse economiche adeguate al raggiungimento dell'obiettivo.

Sebbene gli artt. 6 e 7 del Decreto prevedano la possibilità per l'ente di adottare due distinti modelli in relazione alle diverse categorie (apicali o sottoposti) di soggetti possibili autori dei reati, il Centro Paolo VI ha

	<p><i>Diocesi di Tortona</i></p> <p><b>Centro "Paolo VI"</b></p> <p><i>Onlus - Organizzazione non lucrativa di utilità Sociale</i></p>	  <p>n°:IT237323</p>
<p><b>SGQ</b></p>	<p><b>MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE</b></p> <p><b>PARTE GENERALE</b></p>	<p>Rev. 00 Emesso il 18.05.2018</p>

deciso di adottare un unico Modello che soddisfi quanto previsto da entrambi gli articoli, senza operare una netta distinzione tra misure adottate per gli apicali e per i sottoposti.

### 3.3 Elementi del Modello

Il Centro Paolo VI ha elaborato il proprio Modello con l'obiettivo di soddisfare le "specifiche esigenze" di cui al Decreto, riassunte all'art. 7 comma 3 e più analiticamente definite all'art. 6 comma 2 che ha quindi fornito lo schema di lavoro per la creazione del modello, ossia:

- Individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- Prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- Individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire la commissione dei reati;
- Prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- Introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Gli elementi fondamentali del Modello sono i seguenti:

- Definizione dei principi etici e norme di condotta in relazione ai comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato di cui al Decreto;
- Individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi reati (c.d. mappatura delle aree a rischio);
- Verifica, nelle potenziali aree a rischio, dell'idoneità del sistema organizzativo esistente alla prevenzione dei reati individuati per ciascuna attività e contestuale rilevazione delle carenze;
- Ridefinizione del sistema delle deleghe e dei poteri per assicurarne la coerenza con le necessità e la rispondenza allo Statuto e alle funzioni interne;
- Previsione di modalità specifiche di gestione per le risorse finanziarie, in armonia con i controlli già in essere;
- Conseguente miglioramento e integrazione del sistema dei controlli interni e delle procedure interne del sistema qualità esistenti;
- Introduzione di una metodologia di costante rilevazione e gestione dei processi sensibili in funzione di variazioni organizzative e/o modifiche legislative, mediante l'ausilio di strumenti adeguati, anche informatici;
- Istituzione dell'Organismo di Vigilanza, definizione del regolamento dell'Organismo dei suoi poteri e responsabilità, delle linee di reporting di esso e dei flussi di informazione nei suoi confronti;
- Informazione/formazione diffusa e capillare sui contenuti del Modello a tutti i Destinatari di cui al paragrafo 2.4, assicurandone l'aggiornamento costante e l'efficacia nel tempo;
- Introduzione di un sistema disciplinare in applicazione di quanto disposto dall'art. 6 comma 2 nei confronti dei Destinatari di cui al paragrafo 2.4, volto a sanzionare il mancato rispetto delle procedure e prescrizioni del Modello;
- Verifica della potenziale rilevanza di condotte illecite poste in essere da soggetti esterni all'Organizzazione ed eventuale predisposizione di misure idonee a sanzionare tali condotte;
- Definizione dei ruoli e delle responsabilità connesse all'adozione ed efficace attuazione del Modello.

Pertanto, costituiscono parte integrante del Modello del Centro Paolo VI:

- Regolamento interno del Centro Paolo VI;
- Organigramma;
- Mansionari e Procedure del Sistema Qualità;
- Regolamento istitutivo dell'Organismo di Vigilanza;
- Sistema Disciplinare ai sensi del CCNL.

	<p><i>Diocesi di Tortona</i>  <b>Centro "Paolo VI"</b>  <i>Onlus - Organizzazione non lucrativa di utilità Sociale</i></p>	  n°:IT237323
<b>SGQ</b>	<b>MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE</b> <b>PARTE GENERALE</b>	Rev. 00 Emesso il 18.05.2018

### 3.4 Destinatari del Modello

In funzione del coinvolgimento nelle potenziali aree a rischio reato, così come individuate e specificate nella Parte Speciale, si individuano quali destinatari del Modello i seguenti soggetti:

- a) Il Procuratore Speciale e le funzioni di responsabilità;
- b) Il Personale dipendente ed i collaboratori;
- c) L'Organismo di Vigilanza;
- d) Gli organismi interni di controllo;
- e) Le parti terze.

### 3.5 Diffusione, informativa e formazione

Il Modello, nella sua versione completa e all'atto della sua prima emissione viene distribuito ai destinatari di cui al paragrafo 2.4 lettere a, b, c, d anche in edizione cartacea, con evidenza di riscontro, a cura del Procuratore Speciale. Le medesime modalità di diffusione e comunicazione saranno adottate per i neo-assunti e per le successive revisioni e integrazioni al Modello.

In ogni caso l'edizione aggiornata del Modello è depositata in apposita area, debitamente identificata (231-OdV), all'interno degli uffici del Centro Paolo VI.

In fase di prima adozione del Modello viene predisposta la formazione obbligatoria di tutti i destinatari dello stesso, mediante sessioni mirate per assicurare un'adeguata conoscenza, comprensione e applicazione.

Successivamente all'adozione del Modello, la formazione sui contenuti e i relativi aggiornamenti è attuata ad opera dell'Organismo di Vigilanza che redige annualmente un piano annuale di formazione relativo, tra l'altro a:

- Sessioni per i neo-assunti (oltre a quanto predisposto come informativa sull'argomento in fase di assunzione);
- Sessione diretta a tutti i destinatari per gli aggiornamenti;
- Sessioni specifiche per ruolo e/o unità organizzativa, basate sui processi sensibili e sulle procedure di pertinenza, da stabilirsi in funzione di mutamenti organizzativi, legislativi e di percezione del rischio;

In merito a chiarimenti sull'interpretazione dei precetti contenuti nel Modello e delle procedure, i dipendenti possono rivolgersi ai propri superiori o all'Organismo di Vigilanza.

### 3.6 Rapporto fra Modello, Regolamento Interno e Sistema Disciplinare

Il Regolamento interno del Centro Paolo VI sancisce i principi, i valori e i canoni etici cui è ispirata la condotta di tutti gli esponenti della Organizzazione.

Il Modello, pur ispirato ai principi del Regolamento Interno, risponde alle specifiche prescrizioni del Decreto e istituisce un sistema organizzativo idoneo a prevenire la commissione dei reati.

Il Sistema disciplinare si riferisce al mancato rispetto del Codice in parola e delle procedure e prescrizioni del Modello.

### 3.7 Parti Terze

Il Centro Paolo VI si avvale, per il perseguimento dei propri obiettivi, anche di soggetti esterni alla Organizzazione (di seguito "Parti Terze").

Nei rapporti contrattuali con fornitori e consulenti che, in quanto soggetti esterni alla struttura organizzativa, non sono destinatari del Modello, saranno inserite le clausole contrattuali previste dal Modello stesso.

I contratti stipulati con Parti Terze devono sempre rispondere a un'esigenza effettiva della Organizzazione e i soggetti esterni devono essere adeguatamente selezionati secondo criteri di valutazione oggettivi di qualità, competenza e professionalità, in accordo alle *policy* e procedure interne prestabilite e basate su principi di correttezza e trasparenza.

Le fasi di stipula del contratto, di pagamento del compenso e di verifica della prestazione sono svolte in stretta osservanza delle procedure e delle *policy* in esse richiamate.

	<p><i>Diocesi di Tortona</i>  <b>Centro "Paolo VI"</b>  <i>Onlus - Organizzazione non lucrativa di utilità Sociale</i></p>	 n°:IT237323
<b>SGQ</b>	<b>MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE</b> <b>PARTE GENERALE</b>	Rev. 00 Emesso il 18.05.2018

### 3.8 Struttura organizzativa: deleghe, poteri e funzioni

La struttura organizzativa del Centro Paolo VI deve avere un assetto chiaro, formalizzato e coerente con la ripartizione delle competenze tra le varie funzioni interne.

L'attribuzione di deleghe e poteri deve essere sempre coerente con il Regolamento e l'esercizio dei poteri non può prescindere dal conferimento espresso di essi, secondo le modalità e nel rispetto dei limiti previsti dal regolamento.

Il Centro Paolo VI può essere impegnato verso l'esterno solo dai soggetti muniti di delega scritta ove siano specificamente indicati i poteri conferiti.

### 3.9 Principi di comportamento

La presente sezione si aggiunge al Regolamento interno della Organizzazione e contiene i principi di comportamento cui devono attenersi tutti i dipendenti della Organizzazione.

Tali prescrizioni sono un riferimento imprescindibile nel processo di formulazione degli obiettivi e devono presiedere ogni ambito di attività del Centro Paolo VI. Essi si fondano anche sulla responsabilità della Organizzazione verso il sistema economico e civile nel suo complesso: il Centro Paolo VI intende infatti essere membro responsabile della comunità in cui opera, fornendo il proprio contributo per il benessere e la salute del Paese in cui svolge la propria attività.

#### *Principi Generali*

Il Centro Paolo VI opera e persegue i propri obiettivi nel rispetto delle normative applicabili. L'osservanza delle norme di legge e delle regole interne è di fondamentale importanza per l'ottimale funzionamento e la buona reputazione della Organizzazione nei confronti delle istituzioni, dei destinatari del Modello e dei terzi.

#### *Obblighi dei dipendenti e valore contrattuale del Modello*

Tutti i dipendenti del Centro Paolo VI devono operare, nel perseguimento degli obiettivi interni e nella conclusione di qualunque operazione, con professionalità e dedizione, in sintonia con le politiche della Organizzazione, nonché con spirito di responsabilità sociale.

In tale ottica i dipendenti, oltre a conformarsi alle leggi e alle normative vigenti, devono improntare le proprie azioni ai principi del Regolamento interno e a quelli esplicitati nel Modello, dei quali devono pienamente conoscere i contenuti e promuovere il rispetto da parte dei terzi che abbiano relazioni con il Centro Paolo VI.

#### *Obblighi aggiuntivi del Procuratore Speciale e dei Responsabili Interni*

Il comportamento del Procuratore Speciale e dei soggetti responsabili interni deve essere di esempio per il personale loro assegnato, sia in linea gerarchica che funzionale, e tale da far comprendere loro che il rispetto delle regole del Modello costituisce, per tutti, aspetto essenziale della qualità della prestazione di lavoro.

La stretta osservanza delle regole contenute nel Modello integra gli obblighi di sana e prudente gestione da parte del Procuratore Speciale.

Particolare cura dovrà essere posta dai medesimi nella selezione dei dipendenti, dei collaboratori esterni e dei terzi contraenti in genere, in modo che l'assunzione di dipendenti e la stipula di contratti con soggetti esterni sia sempre giustificata, non solo dalla effettiva sussistenza di concrete esigenze interne, ma anche sulla base di criteri di competenza e professionalità.

	<p><i>Diocesi di Tortona</i></p> <p><b>Centro "Paolo VI"</b></p> <p><i>Onlus - Organizzazione non lucrativa di utilità Sociale</i></p>	  <p>n°:IT237323</p>
<p><b>SGQ</b></p>	<p><b>MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE</b></p> <p><b>PARTE GENERALE</b></p>	<p>Rev. 00 Emesso il 18.05.2018</p>

### *Comportamento nella gestione degli affari e nei rapporti con le istituzioni pubbliche*

Il Centro Paolo VI opera in una molteplicità di contesti economici, sociali e istituzionali in continua e rapida evoluzione. Ciò implica la necessità di agire con efficienza e trasparenza, nonché in conformità con le regole interne dirette ad assicurare che la condotta di coloro che sono coinvolti nei processi sia sempre ispirata a principi di onestà, integrità e leale concorrenza.

Tutti i soggetti che operano per il perseguimento degli obiettivi interni devono evitare qualsiasi situazione ed attività in cui possa manifestarsi un conflitto di interessi tra le loro attività economiche personali e le mansioni che essi ricoprono all'interno o per conto della Organizzazione.

Gli atti di cortesia commerciale o gli eventuali regali d'uso sono consentiti solo in quanto non possano essere interpretati come finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio.

I rapporti con le Istituzioni e gli altri Enti e Società del settore, posti in essere nel perseguimento e nell'attuazione dei programmi della Organizzazione, sono tenuti esclusivamente dai soggetti incaricati delle Funzioni a ciò demandate, nominati, ai fini del D.Lgs. 231/01, "Responsabili Interni".

Tali soggetti non devono cercare di influenzare impropriamente, mediante atti di corruzione e/o comportamenti collusivi, le decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni per conto di essa.

### *Responsabili Interni*

I rapporti con le Istituzioni ed altri Enti e Società sono tenuti esclusivamente, come anticipato nel paragrafo 2.9.4, della Parte Generale del presente documento, dai soggetti incaricati delle Funzioni a ciò demandate, nominati, ai fini del D.Lgs. 231/01 "Responsabili Interni".

Il Responsabile Interno è coincidente nel Centro Paolo VI con le figure dei direttori interni, facenti parte del Consiglio Direttivo, che hanno le seguenti mansioni:

- Soggetti referenti e responsabili della gestione dei rapporti con i terzi nell'ambito dei procedimenti da espletare;
- Soggetti pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento delle operazioni rientranti nell'Area di Attività a Rischio di propria competenza, essendo a lui note le prescrizioni e le procedure del Modello. A tal fine, il RI rilascia una dichiarazione indicando, altresì, che non è incorso in reati considerati dal Decreto 231/01 e dalla Legge 146/06.
- E' compito di ciascun Responsabile Interno fornire idonee istruzioni e linee guida;
- Sui comportamenti che il personale della Organizzazione deve assumere nell'ambito delle attività a rischio da lui gestita;
- Sul rispetto ed applicazione delle procedure e prescrizioni del Modello, fornendo all'OdV eventuali aggiornamenti;
- Sulla conservazione dei documenti relativi alle Aree a rischio.

### *Rapporti con i Committenti e con l'utenza*

Il Centro Paolo VI persegue nel rapporto con i propri Committenti e con l'Utenza, non soltanto la conformità ai requisiti contrattuali, ma anche la fornitura di servizi tendenti all'eccellenza in termini di prezzo, qualità, sicurezza, rispetto della persona. Pertanto a tutti i soggetti coinvolti nella gestione e realizzazione delle attività del Centro viene richiesto di contribuire con determinazione ed impegno all'ottenimento di questo valore aggiunto.

Ogni informazione o comunicazione a clienti pubblici o privati, anche potenziali, che abbia ad oggetto i servizi offerti dalla Organizzazione, dovrà essere veritiera, completa e corretta.

	<p><i>Diocesi di Tortona</i>  <b>Centro "Paolo VI"</b>  <i>Onlus - Organizzazione non lucrativa di utilità Sociale</i></p>	  <p>n°:IT237323</p>
<p><b>SGQ</b></p>	<p><b>MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE</b>  <b>PARTE GENERALE</b></p>	<p>Rev. 00  Emesso il 18.05.2018</p>

#### *Sistema di controllo interno (c.d. SCI)*

L'organizzazione del Centro si basa su principi di controllo interno finalizzati ad accertare l'adeguatezza dei processi in termini di efficacia ed efficienza delle operazioni, di conformità a leggi e normative, di affidabilità ed integrità dei dati contabili e finanziari e di salvaguardia del patrimonio del Centro Paolo VI.

A tal proposito, il sistema di controllo interno della Organizzazione si basa sul principio di prevenzione, vale a dire, in primo luogo, sull'individuazione e l'analisi dei rischi, nonché sulla predisposizione di strumenti efficaci, idonei a fronteggiare eventuali anomalie e criticità.

Il costante raggiungimento di questi obiettivi è reso possibile da una politica tesa a mantenere un contesto gestionale ed operativo in cui le persone, a tutti i livelli, si sentano responsabili e partecipi alla definizione e all'ottimale funzionamento del sistema di controllo. Il Centro Paolo VI si è pertanto dotato di strumenti e metodologie atte a contrastare i rischi interni, identificandoli, valutandoli e gestendoli con opportuni piani di azioni correttive.

#### *Trasparenza nella contabilità*

La trasparenza e veridicità della contabilità costituiscono valori e parametri insostituibili cui deve essere ispirato il lavoro di ciascun dipendente del Centro Paolo VI.

E' specifica responsabilità del Procuratore Speciale la tutela dell'integrità del fondo di dotazione, in conformità delle leggi vigenti.

La trasparenza contabile si fonda sulla verità, accuratezza e completezza della documentazione di ogni attività e delle relative operazioni contabili, pertanto ogni operazione deve trovare riscontro nella rispettiva documentazione di supporto, in modo tale da consentirne la registrazione contabile, la ricostruzione dettagliata, anche a distanza di tempo, e l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità.

Ogni dipendente deve adoperarsi affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente nella contabilità e la documentazione sia rintracciabile e consultabile.

Qualora i dipendenti riscontrino o vengano a conoscenza di falsificazioni, omissioni o trascuratezze della contabilità, o della documentazione su cui le registrazioni contabili si fondano, devono immediatamente riferirne al proprio superiore o all'Organismo di Vigilanza.

### **3.10 Organismo di Vigilanza (OdV)**

Il meccanismo di esenzione della responsabilità amministrativa dell'ente, come disciplinato dall'art. 6 comma 1° del Decreto, prevede, oltre all'adozione e all'efficace attuazione di un Modello di organizzazione e gestione (lett. a), l'istituzione di un Organismo di Vigilanza (lett. b), "un organismo dell'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo" avente il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento.

L'Organismo di Vigilanza del Centro Paolo VI (di seguito anche "OdV") ha il compito di vigilare, con continuità ed indipendenza dai vertici operativi, sul funzionamento e sull'effettiva osservanza del Modello, al fine di verificare la rispondenza ad esso dei comportamenti concreti, nonché di verificare le eventuali necessità di aggiornamento del Modello e formulare le relative proposte.

I poteri e doveri dell'OdV, le sue responsabilità e i suoi rapporti con gli altri organi della Organizzazione sono disciplinati da un apposito Regolamento Istitutivo dell'Organismo di Vigilanza (di seguito anche "Regolamento OdV"), che è parte integrante del Modello.

Di seguito si esplicitano gli aspetti di rilevanza generale del regolamento e dei flussi informativi nei confronti dello stesso.

Per assicurare la continuità e l'effettività delle attività demandate all'OdV, tale organo ha un rapporto diretto con tutte le funzioni e comunica con esse anche via *e-mail*. Al fine di assicurare la continuità e l'effettività di tale rapporto con tutti i destinatari del Modello, l'OdV può essere contattato in qualsiasi momento anche per posta elettronica, l'indirizzo *e-mail* è diffuso e dunque conosciuto da tutti i destinatari del Modello.

	<p><i>Diocesi di Tortona</i>  <b>Centro "Paolo VI"</b>  <i>Onlus - Organizzazione non lucrativa di utilità Sociale</i></p>	   <p>n°:IT237323</p>
<p><b>SGQ</b></p>	<p><b>MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE</b>  <b>PARTE GENERALE</b></p>	<p>Rev. 00  Emesso il 18.05.2018</p>

#### *Composizione e nomina dell'OdV*

L'OdV del Centro Paolo VI, è un organo pluri-soggettivo che opera con autonomia, professionalità e continuità di azione. I membri dell'OdV, nonché l'Organismo nel suo complesso, dovranno soddisfare i requisiti di:

- Onorabilità, autonomia e indipendenza, intese come autorevolezza e autonomia di giudizio e di poteri di iniziativa e controllo. A tal fine sono stati previsti, oltre ad appositi requisiti di onorabilità ed eleggibilità, un meccanismo di riporto al Procuratore Speciale, la disponibilità autonoma di risorse, l'assenza di vincoli di subordinazione nelle attività ispettive e nelle ulteriori funzioni attribuite, nonché apposite garanzie di stabilità (tutele per la revoca dell'incarico);
- Professionalità, intesa come un insieme di competenze idonee allo scopo. Pertanto, è necessario che i soggetti che compongono l'OdV abbiano competenze significative nel campo di attività di controllo e gestione dei rischi, nonché nel campo organizzativo;
- Continuità di azione, intesa come attività costante. L'OdV potrà operare direttamente e autonomamente all'interno della Organizzazione e potrà avvalersi delle strutture interne o esterne di volta in volta identificate.

#### *Linee di riporto dell'Organismo di Vigilanza*

L'OdV riferisce sugli esiti dell'attività svolta, sul funzionamento e l'osservanza del Modello, con continuità, al Procuratore Speciale.

#### *Funzioni e poteri*

Le funzioni ed i poteri dell'OdV sono i seguenti:

- Emanare disposizioni organizzative volte a regolamentare la propria attività e la gestione delle interfacce con le aree interne per ottenere da queste tutte le tipologie di informazioni rilevanti ai fini dell'efficace attuazione del Modello;
- Gestire la produzione di documentazione idonea alla diffusione della conoscenza del Modello e garantire lo svolgimento delle attività formative necessarie;
- Attuare e documentare controlli ispettivi per verificare il rispetto delle procedure e prescrizioni del Modello;
- Analizzare le violazioni delle procedure e/o prescrizioni del Modello rilevate direttamente o di cui ha ricevuto segnalazione;
- Comunicare, le risultanze dell'attività di pre-istruttoria svolta sulle violazioni delle procedure e/o prescrizioni del Modello, ovvero archiviare con motivazione in caso di segnalazione/rilevazione infondata (nonché, su richiesta, effettuare integrazioni all'attività istruttoria);
- Fornire parere consultivo in sede di accertamento e valutazione delle violazioni, nonché di contestazione ed irrogazione della sanzione;
- Effettuare le attività necessarie a mantenere aggiornata la mappatura delle aree di attività a rischio in funzione di mutate condizioni operative del Centro Paolo VI e di eventuali aggiornamenti legislativi;
- Formulare, senza indugio, al Procuratore Speciale le proposte di aggiornamento del Modello ritenute urgenti e, in appositi rapporti semestrali, le proposte di altri aggiornamenti;
- Relazionare sulle attività svolte agli organi competenti;
- Ove richiesto, fornire spiegazioni sul funzionamento del Modello ai destinatari dello stesso.

	<p><i>Diocesi di Tortona</i>  <b>Centro "Paolo VI"</b>  <i>Onlus - Organizzazione non lucrativa di utilità Sociale</i></p>	 n°:IT237323
<b>SGQ</b>	<b>MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE  PARTE GENERALE</b>	Rev. 00 Emesso il 18.05.2018

L'attività svolta dall'OdV è documentata, anche in forma sintetica, e la relativa documentazione deve essere custodita in modo tale che ne sia assicurata la riservatezza.

L'OdV, nel rispetto della normativa vigente sulla *privacy*, ha accesso a tutta la documentazione relativa ai processi definiti sensibili nel Modello e comunque a tutta la documentazione sociale che, a suo insindacabile giudizio, sia rilevante per l'assolvimento dei propri compiti.

L'OdV può inoltre assumere, da chiunque operi per conto del Centro Paolo VI, ogni informazione stimata utile al fine della vigilanza.

#### *Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza*

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 6, comma 2° lett. d) del Decreto, il Centro Paolo VI pone a carico degli organi sociali un obbligo di informativa sull'osservanza delle prescrizioni e procedure del Modello nei confronti dell'OdV affinché quest'ultimo possa concretamente vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello.

Tali soggetti, oltre a quanto già previsto dalle procedure e dalle prescrizioni di cui al Modello, devono inoltrare all'OdV, quanto segue:

- Procure conferite;
- Rapporti tempestivi predisposti dalle funzioni inerenti a fatti, e in generale eventi, che evidenziano profili di criticità in ordine all'applicazione e applicabilità delle procedure e/o prescrizioni del Modello;
- Contratti di consulenza stipulati dalla Organizzazione;
- Richieste di assistenza legale avanzate dal Procuratore Speciale, dirigenti e altri dipendenti nei confronti dei quali l'autorità giudiziaria procede per i reati di cui al decreto;
- Le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

### **3.11 Verifiche sul funzionamento e l'efficacia del Modello**

Oltre alle verifiche derivanti dal sistema di controllo interno e a quelle svolte dall'OdV nell'esercizio dei poteri di controllo a esso conferiti, il Procuratore Speciale predispose il "riesame" del Modello, ai fini di verificarne e implementarne l'idoneità, l'adeguatezza e l'efficacia.

Il "riesame" ha cadenza annuale e si concretizza in una riunione a cui partecipano tutti i membri dell'OdV; inoltre, su indicazione dell'OdV, potrà essere richiesta la partecipazione dei Responsabili Interni.

In tale occasione vengono illustrati e discussi i rapporti dell'OdV, i quali verteranno prioritariamente sugli aspetti di seguito indicati:

- Analisi di non conformità rilevate e stato delle azioni correttive e preventive conseguenti alle attività di verifica ispettiva per mancato rispetto di prescrizioni che non hanno comportato sanzioni disciplinari;
- Analisi delle situazioni che hanno generato istruttorie e, se del caso, sanzioni disciplinari;
- Analisi delle situazioni che hanno generato problematiche con Parti Terze, comunicazioni e/o risoluzioni di contratti;
- Analisi delle proposte di integrazione delle procedure relative ai processi sensibili nel cui ambito sono occorsi i casi di cui al primo e secondo punto che precedono, al fine di includerle nell'adeguamento del Modello;
- Stato del recepimento di modifiche della normativa di riferimento e della struttura;
- Consapevolezza del personale (situazione informativa e formazione);
- Stato delle azioni decise nei precedenti riesami;

La riunione è documentata da un verbale sottoscritto dai presenti che riporta le raccomandazioni, conclusioni e/o richieste di azioni derivanti dal riesame per migliorare il Modello.

	<p style="text-align: center;"><i>Diocesi di Tortona</i>  <b>Centro "Paolo VI"</b>  <i>Onlus - Organizzazione non lucrativa di utilità Sociale</i></p>	  <p style="text-align: center;">n°:IT237323</p>
<p style="text-align: center;"><b>SGQ</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE PARTE GENERALE</b></p>	<p style="text-align: right;"><i>Rev. 00 Emesso il 18.05.2018</i></p>

### 3.12 Sistema Disciplinare

La predisposizione di un adeguato sistema disciplinare volto a sanzionare le violazioni delle prescrizioni contenute nel Modello costituisce elemento essenziale per assicurare l'idoneità e l'effettività del Modello (art. 6, comma 2 e 7 D.Lgs. 231/2001).

Il Centro Paolo VI ha pertanto provveduto ad emanare il codice disciplinare interno con un sistema di sanzioni ricollegato all'obbligo di tutti i dipendenti, dirigenti e del Procuratore Speciale di agire nel pieno rispetto delle prescrizioni e procedure del Modello organizzativo.

### 3.13 Procedimento sanzionatorio

Il procedimento sanzionatorio si svolge nel rispetto delle regole stabilite dal CCNL e riportate nel Regolamento Interno.

### 3.14 Adozione, modifiche ed integrazioni del Modello

Il presente Modello è stato approvato dal Procuratore Speciale.

Ogni successiva modifica o integrazione della Parte Generale e della Parte Speciale del Modello deve essere validata dal Procuratore Speciale.

*Casalnoceto, 18 Maggio 2018*

Il Procuratore Speciale  
Don Cesare De Paoli

